



REGIONE MOLISE

Piano Sviluppo e Coesione

Area Tematica 3 - *Competitività Imprese*
Settore di Intervento 3.01 - *Industria e Servizi*

**BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE DI OPERE
CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE, REALIZZATE DA IMPRESE
OPERANTI SUL TERRITORIO NAZIONALE, EUROPEO**

FAQ

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Si propongono di seguito tutte le FAQ pervenute in ordine di arrivo

1. Quesito

Premesso che, secondo il Bando, non possono essere considerate le richieste inerenti: cortometraggi e società che non hanno il codice Ateco 59.11 o che non lo hanno da almeno 3 anni, si chiede se c'è stata una variazione su questi punti, anche considerando società di produzione pubblicitaria (con diverso codice Ateco) che abbiano tra i progetti un cortometraggio-fiction da realizzare in Molise. Inoltre, si chiede se nel futuro ci saranno altri bandi che ammetteranno cortometraggi ed altre società di produzione oppure resteranno punti fermi di ogni Bando.

RISPOSTA

Il Bando non ha subito alcuna variazione. Restano valide, quindi, le esclusioni della produzione di cortometraggi (art. 3, comma 5, lettera a) e delle imprese italiane con codice Ateco primario o secondario diverso da "59.11" (art. 2, comma 3, lettera b). Ad oggi non abbiamo notizie su altri bandi futuri.

2. Quesito

A pagina 5 del Bando si specifica che si deve soddisfare anche un solo criterio tra il girare almeno il 50% dei giorni sul territorio ed il sostenere almeno il 50% dei costi totali di produzione, mentre nella modulistica si esplicita che il contributo richiesto alla Regione Molise deve corrispondere almeno al 50% del totale. Si chiede quindi se, girando almeno il 50% delle giornate sul territorio e quindi soddisfacendo uno dei due requisiti, il totale delle spese sostenute sul territorio può essere inferiore al 50% del budget totale.

Inoltre, negli allegati A e B è richiesta la descrizione degli elementi dell'opera che denotano l'ambientazione storica e geografica del territorio. Si chiede quindi se, qualora il film non fosse ambientato in Molise ma comunque girato nel territorio, può essere ammesso a contributo.

RISPOSTA

~~Le specifiche di cui all'art. 3, comma 3 del Bando, recante: "Tutte le opere dovranno soddisfare, inoltre, almeno uno dei seguenti criteri: a) realizzare sul territorio regionale non meno del 50% dei giorni di ripresa totali; b) sostenere sul territorio regionale almeno il 50% dei costi totali di produzione preventivati.", che riguardano l'ammissibilità dei progetti e gli obblighi territoriali, non sono da confondersi con l'intensità del contributo di cui all'art. 6, comma 2 per cui "per tutte le spese ammissibili (di cui al successivo art. 8) relative alla produzione delle opere considerate dal presente Bando è pari al 50%". Nella modulistica cui si fa riferimento, molto probabilmente l'Allegato C, la percentuale indicata è relativa al contributo concedibile rispetto alle spese ammissibili. Ciò significa, ad esempio, che a fronte di una spesa ammissibile complessiva di € 100.00,00 il contributo ammonterebbe a € 50.00,00. Tale dato finanziario potrebbe non comportare alcuna spesa in Molise qualora venisse rispettato il citato criterio della lettera a) del comma 3 dell'art. 3 del Bando, ovvero nel caso in cui almeno il 50% dei giorni di ripresa venisse effettuato in Molise.~~

ATTENZIONE ERRATA CORRIGE

Le specifiche di cui all'art. 3, comma 3 del Bando, recante: "Tutte le opere dovranno soddisfare, inoltre, almeno uno dei seguenti criteri: a) realizzare sul territorio regionale non meno del 50% dei giorni di ripresa totali; b) sostenere sul territorio regionale almeno il 50% dei costi totali di produzione preventivati.", sono criteri che riguardano l'ammissibilità dei progetti in relazione agli obblighi territoriali, e pertanto, non sono da confondersi con l'intensità del contributo di cui all'art. 6, comma 2 per cui "per tutte le spese ammissibili (di cui al successivo art. 8) relative alla produzione delle opere considerate dal presente Bando è pari al 50%".

Nella modulistica cui si fa riferimento nel quesito, molto probabilmente l'Allegato C, la percentuale indicata è relativa al contributo concedibile rispetto alle spese ammissibili.

Ai sensi dell'art. 8 del Bando *“sono da ritenersi ammissibili le spese che concorrono al costo di produzione, effettivamente sostenute nel territorio molisano, riferite a personale residente in regione, all'acquisizione di beni e servizi da fornitori avente sede legale o unità locale in Molise, ivi incluse le prestazioni di professionisti residenti ai fini fiscali sul territorio regionale”*.

Ciò significa, ad esempio, che a fronte di una spesa ammissibile, come definita dal sopra citato art. 8, pari ad € 100.00,00 e riferita esclusivamente ad un progetto che rispetti gli obblighi territoriali di cui all'art.3, il contributo ammonterebbe a € 50.00,00.

In conclusione, le opere da candidare al presente Bando, devono innanzitutto rispettare i criteri di ammissibilità territoriale di cui all'art. 3; saranno poi considerate ammissibili le sole spese *“effettivamente sostenute nel territorio molisano, riferite a personale residente in regione, all'acquisizione di beni e servizi da fornitori avente sede legale o unità locale in Molise, ivi incluse le prestazioni di professionisti residenti ai fini fiscali sul territorio regionale”* (art. 8) sulle quali andrà ad applicarsi l'intensità di aiuto del 50% (art. 6).

I criteri di ammissibilità già richiamati, inoltre, non impongono l'ambientazione dell'opera in Molise. Quindi se il progetto proponesse un'opera non ambientata in Molise, prevedendo il 50% delle giornate di riprese in regione, lo stesso sarebbe ammissibile a valutazione.

3. Quesito

Si chiede se è possibile utilizzare maestranze tecniche e artistiche non residenti in Molise, soprattutto vista la carenza di queste figure in regione e la necessità di poter utilizzare artisti di fama nazionale.

RISPOSTA

É possibile utilizzare maestranze tecniche e artistiche non residenti in Molise, purché i loro costi non vengano rendicontati tra le spese ammissibili al contributo. Si richiama ad ogni buon fine l'art. 8 del Bando che al comma 2 specifica le tipologie di risorse umane con costi rendicontabili: *“Le spese ammissibili per il “personale” sono le seguenti: a) compensi per il personale dipendente residente in Molise. Per questa tipologia di spesa fa fede l'importo lordo indicato sulla busta paga, comprensivo di diaria/indennità di trasferta; b) compensi per il titolare, i soci e coloro che ricoprono cariche sociali nell'impresa richiedente, se residenti in Molise, in relazione ad una specifica funzione ed attività del Progetto. Per questa tipologia di spesa fa fede l'importo lordo indicato sulla busta paga”*.

4. Quesito

In relazione all'art. 3 del Bando, riguardante i progetti ammissibili e gli obblighi territoriali, e nello specifico al comma 1, si chiede se il coproduttore deve avere sempre il codice Ateco 59.11 o può essere impresa con codice Ateco diverso.

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b del Bando, l'impresa richiedente, come definita al precedente comma 1, a pena di inammissibilità, deve essere costituita da non meno di tre anni a far data dalla presentazione dell'istanza, con almeno due bilanci depositati, e al momento della presentazione della domanda di agevolazione, deve essere in possesso obbligatoriamente, tra gli altri, del seguente requisito:

b) operare, da almeno tre anni a far data dalla presentazione dell'istanza, con il codice Ateco di produzione cinematografica e audiovisiva primario o secondario “59.11”, o con l'equivalente NACE Rev. 2 “59.11” se aventi sede in uno dei paesi dell'Unione Europea.

Pertanto, il coproduttore con quota di maggioranza del progetto presentato, in qualità di soggetto richiedente (art. 2, comma 1, lettera b), deve operare necessariamente con il codice Ateco 59.11.

5. Quesito

Soddisfacendo il criterio del realizzare sul territorio regionale almeno il 50% dei giorni di ripresa, si chiede se i costi ammissibili (di cui all'art. 8) riconosciuti dalla Regione per il 50% del totale, devono comunque essere "...effettivamente sostenute nel territorio molisano, riferite a personale residente in regione, all'acquisizione di beni e servizi da fornitori avente sede legale o unità locale in Molise, ivi incluse le prestazioni di professionisti residenti ai fini fiscali sul territorio regionale".

O meglio, girando almeno il 50% delle giornate previste nel Molise, si chiede se le spese totali ammissibili (il 100 % sui quali poi si riconosce il 50%) possono anche non essere sostenuti in territorio molisano, o comunque avvalendosi di maestranze che non hanno residenza in Molise.

Questo dubbio sorge dalla risposta di seguito "Tale dato finanziario potrebbe non comportare alcuna spesa in Molise qualora venisse rispettato il citato criterio della lettera a) del comma 3 dell'art. 3 del Bando, ovvero nel caso in cui almeno il 50% dei giorni di ripresa venisse effettuato in Molise".

RISPOSTA

Si veda risposta al quesito n. 2 (errata corrige) e risposta al quesito n. 3.

6. Quesito

6.1

In relazione all'art. 2, comma 7 viene specificato che presentare due (o più) domande di partecipazione anche solo come coproduttore comporta l'esclusione da entrambe (o più) le domande. A tal proposito si chiede un chiarimento in merito alla questione "produzione esecutiva"; premesso che la produzione esecutiva non ha nulla in comune con la coproduzione e le due cose non sono equiparabili, si chiede la conferma che è così anche per questo Bando e che quindi si può partecipare con una domanda di finanziamento mentre si è produzione esecutiva per altri (e magari più di uno).

RISPOSTA

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 7, un'impresa può presentare una sola domanda di finanziamento, pena l'esclusione, in posizione di produttore unico o di coproduttore con quota di maggioranza e, di conseguenza, potrà beneficiare di un unico contributo in veste di richiedente.

6.2

In relazione all'art. 3, comma 1, punto c riguardante "opere web a contenuto narrativo in lingua italiana, ossia opere destinate alla diffusione mediante fornitore di servizi media audiovisivi (con durata superiore a 52 minuti)"; si chiede se per opera web è inteso anche l'episodio pilota (o primo episodio) di una serie televisiva potenzialmente destinata alle piattaforme online. In caso di affermazione positiva, si chiede se possa essere prodotto il solo episodio pilota a fronte di una documentazione chiaramente completa di soggetto dell'intera serie e struttura narrativa con divisione degli episodi. Ovviamente l'episodio avrebbe durata superiore a 52 minuti.

RISPOSTA

L'«opera web», così come definita dall'art. 3, comma 1, lettera c) del Bando è ammissibile al finanziamento anche in relazione al primo episodio con durata superiore ai 52 minuti, inserito in una serie completamente descritta nella sua struttura narrativa.

6.3

In relazione a questo punto (e seguente comma 4, lettera c), si chiede cosa si intende con “destinate”, cioè se il prodotto nasce per trovare potenziali acquirenti tra le piattaforme online (o comunque con messa in onda su piattaforme miste pagamento/gratuite tipo YouTube) oppure che il prodotto deve tassativamente avere già una distribuzione assicurata su tali piattaforme. L’art. 11, comma 4, punto f ci sembra escludere questa obbligatorietà.

RISPOSTA

L’art. 3, comma 4, lettera c del Bando riporta testualmente la definizione di opera web secondo la L. n. 220/2016, pertanto, l’opera web deve essere necessariamente diffusa mediante un servizio di media audiovisivo a richiesta; la programmazione della diffusione deve essere descritta nella modulistica di candidatura.

6.4

Sempre in merito all’art. 3, comma 5, punto f, sottopunto i, si chiede cosa si intende per “divulgazione scientifica” e se la dicitura esclude i documentari oppure i documentari sono possibili di finanziamento e non esclusi.

RISPOSTA

Le opere audiovisive ammissibili sono quelle di cui all’art.3, comma 1, come puntualmente definite al comma 4 dello stesso articolo secondo la Legge n. 220/2016; pertanto, tra le tipologie di opere audiovisive ammissibili non sono ricompresi i “documentari” rispetto ai quali la citata Legge dà una definizione “ad hoc” diversa peraltro dai programmi televisivi di “divulgazione scientifica”.

6.5

Si chiede poi genericamente se considerando la natura flessibile di questo tipo di lavoro, è un problema sostituire parte della troupe o del cast in caso di indisponibilità della persona prevista nel ruolo (maestranza o cast artistico).

RISPOSTA

Eventuali variazioni del progetto approvato sono soggette alle prescrizioni di cui all’art. 21 del Bando “Variazioni del progetto approvato”.

6.6

Si chiede poi se rispettando l’art. 4, commi 2, 3 e 4, si potrà rendere flessibile il periodo individuato in sede di domanda. Per chiarire meglio: se si individua come periodo adeguato il periodo ipotetico 15/07 - 15/08 e lo si specifica in domanda (negli allegati che lo richiedono) ma non si potrà poi procedere in quel periodo perché c’è magari da aspettare un talent del cast oppure una figura importante della troupe (DoP o Scenografo, per esempio) si chiede se è un problema che nella PEC di inizio attività le date non siano poi coincidenti con le date in domanda

RISPOSTA

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, “L’inizio delle attività sul territorio regionale, pena l’inammissibilità della domanda, dovrà avvenire non prima della data di presentazione della domanda di contributo”. In ogni caso, la data di “avvio attività” è un dato certo che andrà comunicato secondo le modalità di cui al citato art. 4.

6.7

Si chiede infine, in relazione all’art. 11, comma 4, punti g e j; il certificato Green Film si ottiene solo con certificazione ricevuta a seguito di controllo sul set, questo vuol dire che per case di produzione giovani e con pochi set alle spalle è impossibile avere il Green Film: si chiede con cosa è sostituibile in quanto a certificazioni ambientali riconosciute come da punto stesso.

RISPOSTA

Premesso che “l’utilizzo del protocollo Green Film o altre certificazioni ambientali riconosciute” non incide sull’attribuzione del punteggio minimo per poter accedere al contributo, trattandosi di criterio premiale, per “certificazioni ambientali riconosciute” si intendono le certificazioni che attestino che una determinata opera audiovisiva sarà realizzata con modalità ecosostenibili e rispettose dell’ambiente. Ad ogni modo si precisa che tali aspetti saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di Valutazione.

6.8

Nel punto j, cosa si intende per “apertura di una posizione contabile presso il Ministero della Cultura”.

RISPOSTA

Premesso che anche la “apertura di una posizione contabile presso il Ministero della Cultura” sarà valorizzata, in sede di valutazione, come “criterio premiale”, La invitiamo a documentarsi presso la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo dello stesso Ministero.

7. Quesito

Si chiede se, tra le opere ammissibili, rientra anche la categoria Documentari, essendo comunque un’opera cinematografica a contenuto narrativo.

RISPOSTA

Si veda risposta al quesito n. 6.4.

8. Quesito

8.1

In relazione all’art. 3, comma 1, lettera a, in cui è richiesto che le opere cinematografiche siano a contenuto narrativo in lingua italiana, si chiede se il film deve essere girato in presa diretta in italiano o può essere girato in qualsiasi altra lingua per poi essere doppiato in italiano e distribuito nelle sale italiane.

RISPOSTA

Il film può essere girato in qualsiasi lingua, anche diversa da quella italiana, purché venga doppiato in italiano, in fase di realizzazione progettuale, e poi distribuito nelle sale italiane. In ogni caso il doppiaggio del film dovrà avvenire entro il termine di conclusione del progetto fissato al 30/06/2024, in modo che la copia campione ovvero il master da inviare in sede di rendicontazione del progetto (art. 17, comma 6 del Bando) contenga l’opera audiovisiva doppiata in lingua italiana in quanto il Bando finanzia opere cinematografiche a contenuto narrativo in lingua italiana (art. 3, comma 1, lettera a del Bando).

8.2

In relazione all’art 2, comma 1, in cui si esplicita che le richieste di contributo possono essere presentate esclusivamente da imprese di produzione cinematografica e audiovisiva operanti sul territorio nazionale e/o europeo, dato che si sta preparando un progetto per il Molise da qualche anno con una società inglese, si chiede se la società di produzione inglese può essere ammessa come coproduttore maggioritario con quota di maggioranza del progetto.

RISPOSTA

Come disposto dal citato art. 2, comma 1, “le richieste di contributo possono essere presentate esclusivamente da imprese di produzione cinematografica e audiovisiva operanti sul territorio nazionale e/o europeo, in forma singola, che si trovino in una delle seguenti posizioni: a) essere produttore unico; b) essere coproduttore con quota di maggioranza del progetto presentato”, la società di produzione inglese da lei indicata, purché operante sul territorio nazionale e/o europeo e sempre che sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, potrà presentare domanda al presente bando, nella posizione di “coproduttore con quota di maggioranza del progetto presentato”.

9. Quesito

Si chiede se la modalità della valutazione delle domande è a sportello oppure tramite una valutazione selettiva. Contestualmente si chiede anche se è possibile organizzare una riunione da remoto per parlare meglio del proprio film.

RISPOSTA

Le candidature verranno valutate da un'apposita commissione che assegnerà dei punteggi e stilerà una graduatoria (come disciplinato dall'art. 13 del Bando). Trattandosi pertanto di Bando a valutazione non sarà possibile fare incontri propedeutici alla presentazione delle domande di partecipazione.

10. Quesito

In relazione all'Allegato D "Preventivo Costi" nel quale le spese devono essere suddivise in "Spese per Personale" e "Spese per Beni e Servizi e Professionisti", si chiede cosa si intende e come si devono suddividere. Ad esempio, si chiede dove dovranno essere inserite le spese per il regista (che corrisponde ad un professionista con Partita Iva, ma che viene assunto per il film), poi gli oneri sociali relativi e i costi di agenzia.

RISPOSTA

Il deterrente è dato dal tipo di contratto che si prevede di proporre al regista. Un contratto di lavoro a progetto (da porre tra le Spese per il Personale unitamente ai relativi oneri) è, ad esempio, cosa diversa da un contratto a Partita Iva (da considerare tra le Spese per Professionisti unitamente ai relativi oneri e ai costi di agenzia che rientrano tra i servizi). L'esempio indicato non esaurisce ovviamente l'ampia casistica dei contratti di lavoro esistenti. Pertanto, maggiori specifiche dipenderanno dalle sue scelte e dai consigli del suo consulente del lavoro.

11. Quesito

In relazione all'Art.10, il quale fa riferimento ai contributi "de minimis" specificando che il contributo oggetto del presente Bando può essere cumulato con altri aiuti "de minimis" se questi ultimi fanno riferimento a costi ammissibili non individuati, si chiede cosa si intende per "costi ammissibili non individuati", specificando quando e se il contributo rientra tra gli aiuti "de minimis".

RISPOSTA

Gli aiuti "de minimis" concessi a norma del Reg. De Minimis possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" concessi a norma del Reg. (UE) n. 360/2012 della Commissione (relativo agli aiuti "de minimis" nell'ambito dei servizi d'interesse economico generale) a concorrenza del massimale previsto in tale Regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi a norma di altri Regolamenti "de minimis" a condizione che non superino il massimale. Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili (ammesso che tali costi siano individuati) o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un Regolamento d'esenzione per categoria o in una Decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti "de minimis" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con qualsiasi altro tipo di aiuti di Stato concessi a norma di un Regolamento d'esenzione per categoria o di una Decisione adottata dalla Commissione.



12. Quesito

In relazione all'Allegato B, nel quale viene richiesto di "Descrivere gli elementi dell'opera che denotano l'ambientazione storica o geografica o narrativa in Molise" e successivamente di "Descrizione sintetica dell'ambientazione dell'opera con specifici riferimenti in Molise", si chiede qual è la differenza tra le due.

Inoltre, qualora il progetto non fosse ambientato in Molise, si chiede se non si dovrà inserire nulla oppure per "ambientazione storica-geografica" si intende il dover comunque elencare i luoghi (location) dove si gireranno le scene.

RISPOSTA

Il primo box deve essere utilizzato qualora il soggetto storico, geografico o narrativo dell'opera fosse specificamente il Molise. Il secondo box deve essere utilizzato pensando a un'ambientazione anche logistica (quindi le location molisane in cui verranno girate le scene) con eventuali collegamenti a fatti e personaggi della storia del Molise.